



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 21 del 25/11/2024

Su indicazione del Il Sindaco
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000: 1) Sentenza Tribunale di Frosinone n. 274/2024 - S. P. c/Comune di Frosinone; 2) Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 3702/2024 – P. M. L. c/Comune di Frosinone; 3) Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 2188/2024 - C. A. c/Comune di Frosinone”

Deliberazione predisposta da
Giancarlo Tofani

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Giancarlo Tofani

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Funzionario Posizione Organizzativa del Settore Servizi Sicurezza e presentata dal Sig. Sindaco;

Premesso che:

- Con sentenza n. 365/2023, a seguito di ricorso giudiziale presentato dal Sig. Schnideritsch Pierluigi avverso ingiunzione di pagamento, il Giudice di Pace di Frosinone dichiarava la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tranne che per il contributo unificato di Euro 43 per il quale il Comune e la I.C.A. spa venivano condannati in solido. Successivamente il sig. Schnideritch Pierluigi depositava atto di appello al Tribunale di Frosinone avverso la sentenza n. 365/2023 del Giudice di Pace di Frosinone. Con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 274 del 11/03/2024, il Comune di Frosinone veniva condannato al pagamento delle spese di lite. La sentenza così disponeva: *“..accoglie l’appello proposto, per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Frosinone in oggetto, condanna le Appellate, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Parte Appellante, delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. Giammarco Sordi, per dichiarato anticipo, che si liquidano rispettivamente: per il I grado in complessivi Euro 173,00 per onorari oltre a Euro 43,00 per esborsi; per il II grado in complessivi Euro 332,00 per onorari, oltre a Euro 64,50 per esborsi; e oltre, per entrambi i gradi, alle spese generali, nella misura del 15% ed agli accessori (IVA e CPA), come per legge”*. Il legale del sig. Schnideritsch Pierluigi, a mezzo pec, comunicava la specifica delle competenze come di seguito elencate:

Spese liquidate in sentenza primo e secondo	€ 505,00
---	----------

grado	
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 75,75
Cassa Avvocati (4%)	€ 23,23
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 107,50
Iva 22%	132,87
Totale complessivo	€ 844/35

La società I.C.A., a seguito di atto di precetto notificato, provvedeva a liquidare al sig. Schnideritch Pierluigi, a mezzo del procuratore, le spese di lite per euro 844/35 oltre che le spese di precetto per un ammontare totale di Euro 1024/51, così come da quietanza del 25/03/2024. Pertanto la somma da imputare quale debito fuori bilancio, secondo il principio della responsabilità solidale, ammonta ad Euro 422/18 pari alla metà delle competenze liquidate dall'ICA al legale della controparte escluso il compenso dell'atto di precetto notificato esclusivamente alla Soc. ICA e pertanto non di competenza del Comune di Frosinone.

- o Con sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 3702 del 19/07/2024, a seguito di ricorso giudiziale presentato dalla sig.ra Patrizi Maria Luigina, per mezzo del legale di fiducia, avverso il verbale n. F14669 – n. reg. 7072/2022, il Comune di Frosinone veniva condannato al pagamento delle spese di lite. La sentenza così disponeva: *“...Il Giudice di Pace di Frosinone definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 2892/2022, tra Patrizi Maria Luigina e Comune di Frosinone, accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto annulla il verbale n. F14669 n. registro 7072/2022, redatto dal Comando di Polizia Locale di Frosinone il 26/10/2022. Condanna il Comune di Frosinone alla rifusione delle spese di giudizio in favore della sig.ra Patrizi, che liquida nella somma che appare congrua di Euro 389,00 di cui Euro 43,00 per spese, il resto per onorari, oltre accessori di legge.”* Le spese da liquidare sono di seguito elencate:

Spese liquidate in sentenza	€ 346,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 13,84
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 43/00
Totale complessivo	€ 402/84

- o Con sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 2188 del 20/03/2024, a seguito di ricorso giudiziale presentato dal sig. Caputo Angelo, per mezzo del legale di fiducia, avverso ingiunzione di pagamento prot. n. 2912 rif. partita n. 23921321 notificata da ICA srl società affidataria della funzione di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Frosinone, il Comune di Frosinone veniva condannato in solido al pagamento delle spese di lite. La sentenza così disponeva: *“...Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando....dichiara cessata la materia del contendere e condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 250,00 oltre rimborso spese generali cpa ed iva se dovuta.”* Le spese da liquidare sono di seguito elencate:

Spese liquidate in sentenza	€ 250,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 37,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 11,50
Totale complessivo	€ 299/00

La società I.C.A. provvedeva a liquidare al sig. Caputo Angelo, a mezzo del procuratore, la somma di Euro 299/00 così come da quietanza del 26/03/2024. Pertanto la somma da imputare quale debito fuori bilancio, secondo il principio della responsabilità solidale, ammonta ad Euro 149/50 pari alla metà delle competenze liquidate dall'ICA al legale della controparte.

Atteso che, con nota prot. 52801 del 23.09.2024 (a riscontro della nota prot. 52043 del 18.09.2024) il Servizio Avvocatura ha espresso parere favorevole alla liquidazione delle spese legali secondo i prospetti sopra riportati;

Ritenuto pertanto necessario il ricorso all'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel il quale prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del Tuel o con diversa periodicità stabilita dai Regolamenti di Contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Ritenuto che le fattispecie in questione rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194 comma 1 lettera A) del Tuel con conseguente necessità di procedere al riconoscimento, in quanto finalizzato alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, con obbligo per i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente;

Accertato che il Consiglio di Stato ha più volte precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari e che pertanto costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente (*ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013); che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’Ente;

Considerato che l’art. 42 del Tuel. attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia;

Visti:

il Tuel approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
la sentenza n. 274/2024 del Tribunale di Frosinone;
la sentenza n. 3702/2024 del Giudice di Pace di Frosinone;
la sentenza n. 2188/2024 del Giudice di Pace di Frosinone;
il Regolamento di contabilità;

Atteso che sulla presente proposta di Deliberazione hanno espresso il loro parere favorevole (come da allegata scheda) ai sensi dell’art. 49 del Tuel il Funzionario Posizione Organizzativa del Settore Servizi Sicurezza in ordine alla regolarità tecnica, nonché il Dirigente del Servizio Finanziario e il Dirigente del Servizio Legale in merito alla regolarità contabile;

Atteso che l’esito della votazione è il seguente

Favorevoli

Contrari:

Astenuti:

Delibera

1. Quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato:
2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. A) del Tuel la legittimità del debito fuori bilancio, derivante da:
1) sentenza n. 274/2024 del Tribunale di Frosinone per un importo pari ad € 422/18; 2) sentenza n. 3702/2024 del Giudice di Pace di Frosinone per un importo pari ad € 402/84; 3) sentenza n. 2188/2024 del Giudice di Pace di Frosinone per un importo pari ad € 149/50
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 974/52 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 75 voce 12 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 “*Spese debiti fuori bilancio*”;
4. di demandare al Servizio Finanziario dell’Ente, l’assunzione tempestiva di tutti provvedimenti contabili all’uopo richiesti, nonché di adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione, modificando se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
5. di demandare al Settore Servizi Sicurezza la successiva liquidazione degli importi sopra indicati a titolo di spese legali;
6. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289;
7. dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del Tuel.